

Fallimento, notifiche con Pec

ANTONIO MONTEMURRO

La notificazione nei confronti del debitore degli atti delle procedure concorsuali e dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi deve avere luogo obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore. È quanto previsto all'articolo 2 co. 2 lettera i della legge delega riforma diritto fallimentare (legge 155/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254/2017 e in vigore dal 14 novembre prossimo, si veda ItaliaOggi di ieri). La legge di delega e si compone di sedici articoli suddivisi in tre capi: il Capo I (articoli 1-2) sulle disposizioni generali, il Capo II (articoli 3-15) reca i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza e, infine, il Capo III (art. 16) è dedicato alle disposizioni finanziarie. In particolare per quanto concerne le notificazioni degli atti inerenti l'accertamento dello stato di crisi e di tutte le procedure concorsuali si sancisce l'obbligo all'utilizzo per la notificazione degli atti a mezzo posta elettronica certificata. Anche questo atto segna una svolta alla procedura connessa alla crisi di impresa e di approccio letterale a essa. Come oramai per tutto il processo civile per il notificatore quindi faranno fede la data e l'ora della ricevuta di invio, che attestano l'accettazione del messaggio da parte del gestore di Pec. Sarà questa ricevuta, dunque, a costituire la prova dell'avvenuta notifica, nonché il riferimento unico per la verifica della sua tempestività. Per quanto riguarda il destinatario, la notifica si intenderà perfezionata, invece, nel momento in cui il messaggio risulta disponibile nella casella di Pec di destinazione (Presunzione di conoscenza e di conoscibilità). Questo momento risulterà dalla ricevuta di consegna nella casella di destinazione che viene inviata automaticamente al notificatore dal gestore di Pec del destinatario. Da sempre alcune critiche sono state mosse alle modalità di prova dell'invio di un messaggio tramite Pec; a tal fine, però, è sufficiente stampare e allegare, unitamente alla



relazione di notificazione, la suddetta ricevuta di invio e la ricevuta di consegna del messaggio di Pec. Sarà però necessario attendere i decreti attuativi per sciogliere i dubbi inerenti e verificare eventuali novità.